



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 112/2025

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24081** del registro di Segreteria, proposto da:

R. P. (C.F. omissis) nato a omissis (omissis) il omissis, ivi residente alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosarno, presso il cui studio in Rosarno (RC) alla via Trapani n. 25, nonché presso il proprio indirizzo PEC è elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale - I.N.P.S.,
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Caterina Battaglia e dall'Avv. Silvia Parisi, giusta procura in atti,

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 15 maggio 2025;

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. R. P., premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione come omissis a decorrere dal 2004 sino al 2015, presso diversi Istituti con

incarichi a tempo determinato, e dal 01.01.2016 fino 27.07.2024, ossia al compimento dell'età pensionabile di anni 67 anni, con assunzione a tempo indeterminato; che con decreto di omologa del 03.06.2024 del Tribunale di omissis, in esito a procedimento per accertamento tecnico preventivo, veniva riconosciuto inabile civile a decorrere dal 11.01.2023; che, per il tramite della segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale "omissis" omissis, in data 10.05.2024 presentava domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. 335/95; che la Commissione medica di verifica competente riconosceva esso ricorrente: "NON INABILE ai sensi della L. 335/95 art. 2 comma 12, NON idoneo permanentemente al servizio in modo relativo allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza (omissis), NON INABILE: NON sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95"- conveniva in giudizio l'Inps al fine di accertare e dichiarare di avere invece diritto ad ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 335/1995; con condanna dell'ente alla corresponsione della pensione di inabilità ed al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo; e con condanna alle spese di lite. A sostegno della domanda ha allegato le risultanze del giudizio di invalidità azionato in sede civile ove è stato

dichiarato inabile al 100%.

2. Si è costituito l'INPS, eccependo l'infondatezza del ricorso, in buona sostanza per mancanza di prova circa il fatto che egli, per le patologie accertate e conducenti all'invalidità civile; tuttavia, non ha offerto la prova che tale invalidità lo renda pure inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come richiesto dalla normativa settoriale (legge 12 giugno 1984, n. 222) per accedere al beneficio di cui all'art. 2, comma 12 della l. n. 335/1995.

3. Con memoria difensiva del 29.04.2025, la difesa del ricorrente, contrastando l'avversa deduzione, ha chiesto in via istruttoria di procedersi a CTU finalizzata all'accertamento dell'inabilità nel senso richiesto dalla normativa di settore.

4. All'udienza del 15 maggio 2025, per il ricorrente nessuno è comparso, l'avv. Battaglia si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti.

5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per mancanza di prova sui fatti costitutivi oggetto della domanda, omettendo qualunque allegazione di segno contrario al provvedimento di non inabilità espresso dalla Commissione di verifica, non potendo accedersi alla richiesta di invocata CTU che si risolverebbe, allo stato degli atti, in una consulenza meramente esplorativa. Questo Giudice intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "né può procedersi, come peraltro richiesto dal ricorrente, al conferimento di incarico di CTU medico – legale, la quale è volta

ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti nel processo (Sez. Piemonte, n. 93/2017; Cass., sez. VI, ord. n. 26839/2016) e giammai può produrre l'effetto di esonerare una delle parti dall'onere di allegazione e di prova a suo carico (ex plurimis, Sez. III/A, sent. n. 424/2015). Tale mezzo di prova è, dunque, legittimamente negato qualora sia finalizzato a supplire alla mancanza, in cui è incorsa la parte, di idonee allegazioni o prove, ovvero nel momento in cui miri, come nella fattispecie, a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (in tema di divieto di "ctu esplorativa", ex plurimis, Cass. Sez. VI, ord. n. 26839/2016, cit.; id. n. 3130/2011 – Corte dei conti, Sezione Campania, n. 194/2023)".

Calando queste conclusioni sulla fattispecie di causa, non v'è, ad esempio, in atti, una perizia di parte che evidenzi, in senso favorevole al ricorrente, le criticità da cui sarebbe avvinto il provvedimento di non inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e che, per tale via, possa consentire al Giudicante di porsi l'interrogativo sull'opportunità di adire una consulenza tecnica.

La mera constatazione che il provvedimento di non inabilità ex art. 2, comma 12 l. n. 335/95 è errato perché non considera il giudizio di invalidità totale (100%) reso in sede civile, non è infatti utile ai fini del decidere (anche sulla eventualità di una CTU finalizzata a tale scopo precipuo), in quanto la peculiarità

della disciplina de qua rende del tutto inidoneo il parametro di valutazione dell'invalidità civile a valutare l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, e dunque accedere alla pensione di inabilità, neanche come guida di massima (ex multis, Cass. Civ. Sez. Lav. 3/4/06 n. 7760; Cass. Civ. Sez. Lav. 24/11/03 n. 17812).

Il ricorso viene, in conclusione, respinto.

6. Spese compensate.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003,

indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da R. P. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, lo respinge.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

IL GIUDICE

firmato digitalmente, CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGHI

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 15/05/2025

Il Giudice

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni